



INDICE

Premesse

1. Contesto di riferimento

2. Sintesi dei sopralluoghi e dei campionamenti eseguiti nel 2017 dalle Strutture Territoriali di ARPA Sicilia per il controllo degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

Conclusioni

Principali riferimenti normativi

Premesse

Malgrado negli ultimi decenni la legislazione europea abbia contribuito a diminuire l'inquinamento di aria, acqua e suolo in modo significativo, sono ancora parecchie le sfide da affrontare in modo strutturale per la protezione, conservazione e rilancio del capitale naturale. Le linee guida stabilite all'interno del 7° Programma di Azione Ambientale¹ puntano su un'economia a basso uso di carbonio e sulla salvaguarda della salute dei cittadini europei attraverso l'implementazione della legislazione di settore, migliorando le conoscenze tecnico-scientifiche, investendo su politiche ambientali dei singoli Stati membri e integrando le politiche ambientali nelle altre politiche settoriali. In particolare, per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue urbane, ovvero quelle acque la cui qualità è stata pregiudicata dall'azione antropica dopo il loro utilizzo in attività domestiche, industriali o agricole e che, pertanto, sono inadeguate ad essere rilasciate nell'ambiente tal quali senza causare la compromissione dei loro normali equilibri ecosistemici, con la Direttiva 91/271/CEE si sono stabilite norme a livello comunitario per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue finalizzate a proteggere la risorsa acqua dalle conseguenze negative derivanti da questo tipo di pressione ambientale.

A livello nazionale, è il Decreto Legislativo n. 152/2006² a prevedere che gli scarichi delle acque reflue urbane siano disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, pertanto, i reflui provenienti dalle reti fognarie urbane devono essere sottoposti ad un trattamento appropriato (di natura chimica, fisica e biologica), a seconda del tipo di refluo da trattare e del corpo ricettore in cui verrà scaricato dopo il trattamento, affinché si assicuri l'abbattimento degli inquinanti prima dell'immissione nell'ambiente³. Gli impianti di depurazione delle acque reflue rappresentano, quindi, le infrastrutture fondamentali per ridurre l'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e per salvaguardare la salute della popolazione.

Il controllo di questi impianti permette di valutare il carico inquinante delle acque trattate negli stessi come fonte puntuale di impatto sui corpi idrici. L'autorità competente ad effettuare il controllo degli scarichi nonché alla verifica delle prescrizioni contenute nei dispositivi autorizzatori degli impianti stessi provvede sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli⁴ sulla base di una prescritta frequenza con cui i suddetti controlli devono essere effettuati. I controlli sono utili anche ai Gestori degli impianti per conoscere il livello di efficienza nel trattamento dei reflui, in aggiunta agli autocontrolli, ed eventualmente per individuare le criticità e provvedere ad effettuare gli opportuni aggiustamenti. I controlli ambientali, inoltre, contribuiscono al raggiungimento dei livelli essenziali di prestazione in ambito ambientale (LEPTA) nel territorio di competenza⁵.

In Sicilia i controlli sugli scarichi di reflui sono affidati all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, come prevede l'art. 90 della L.R. n. 6 del 3/5/2001 e il Decreto 152/2006. Questo "Report 2018" descrive le attività di controllo effettuate dalle Strutture Territoriali provinciali di ARPA Sicilia nel corso del 2017 sugli impianti di trattamento delle acque reflue urbane secondo quanto previsto dal Decreto 152/2006, e risponde anche all'obbligo di garantire l'accesso dei cittadini all'informazione in materia ambientale detenuta dalle autorità pubbliche.

¹ Environment Action Programme – EAP, entrato in vigore a gennaio 2014 e valido fino al 2020

² D. Lgs. n. 152/2006, Art. 100 "Reti fognarie".

³ D. Lgs. n. 152/2006: l'art. 101 prevede che gli scarichi devono rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del decreto ma l'autorizzazione allo scarico può stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.


⁴ D. Lgs. n. 152/2006, art. 128 "Soggetti tenuti al controllo".

⁵ Ai sensi della Legge n. 132 del 28/6/2016 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale"

1. Contesto di riferimento

Dei circa 5 milioni di abitanti⁶ residenti in Sicilia, distribuiti in 390 Comuni, solo il 61% circa è servita da un impianto di depurazione (la popolazione servita nei comuni capoluogo di provincia sale al 71,5%)⁷. In ambito regionale risultano censiti complessivamente n. 463 impianti di trattamento delle acque reflue urbane, esclusi quelli previsti e mai realizzati o quelli ormai in stato di totale abbandono.

Figura 1 – IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE IN SICILIA



Fonte: elaborazione Sistema informativo ARPA Sicilia

Sul territorio siciliano sono rilevabili i seguenti casi:

- agglomerati⁸ costituiti da un unico centro urbano e da un unico sistema fognario e impianto di depurazione, che trova recapito in un corpo ricettore;
- agglomerati costituiti da più centri urbani, i cui reflui sono veicolati in uno stesso impianto di depurazione e da qui al corpo ricettore;
- agglomerati costituiti da parti di centri abitati, dotati di più sistemi fognari indipendenti, ciascuno dei quali allacciati a differenti impianti di depurazione e aventi quindi recapito separato in corpi idrici ricettori uguali o diversi.

⁶ Fonte: ISTAT - Censimento 2011

⁷ Si sottolinea che i dati si riferiscono alla popolazione residente nei vari comuni. In realtà, in alcune province la popolazione domiciliata negli stessi Comuni può essere anche maggiore rispetto ai dati qui riportati.

⁸ Ai sensi del Decreto 152/2006, si intende per agglomerato l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.

Il 17% circa del totale degli impianti esistenti risulta non attivo⁹. Per la maggior parte si tratta di agglomerati con un carico organico biodegradabile al di sotto di 50.000 abitanti equivalenti¹⁰ (A.E.).

Tabella 1 - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE URBANE DELLA REGIONE SICILIA


PROV.	A.E. <1999		2.000 ≤ A.E. <9.999		10.000 ≤ A.E. < 49.999		A.E. >50.000		Totale impianti
	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	
AG	4	2	21	4	12	5	2	0	50
CL	7	0	9	7	5	1	2	0	31
CT	15	0	11	5	8	4	2	0	45
EN	4	2	11	6	4	0	0	0	27
ME	81	11	25	10	19	0	3	0	149
PA	19	0	44	1	13	4	4	0	85
RG	4	1	3	1	9	1	2	0	21
SR	1	0	3	1	7	2	3	0	17
TP	8	3	15	2	4	2	4	0	38
Totale	143	19	142	37	81	19	22	0	463

* ovvero non connessi a rete fognaria, esistente ma non attivo o in stato di by-pass; non sono conteggiati gli impianti previsti ma non esistenti o abbandonati.

** uno dei tre impianti è un depuratore industriale a servizio della Zona Industriale che tratta anche le acque reflue urbane di Priolo, Melilli e parte di Siracusa

Fonte: elaborazione su dati ST provinciali ARPA Sicilia

Grafico 1 – IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE PER PROVINCIA



Fonte: elaborazione su dati ST provinciali ARPA Sicilia

⁹ Ovvero: realizzato ma non connesso alla rete fognaria, esistente ma non attivo o in stato di by-pass.

¹⁰ Ai sensi del Decreto 152/2006, si intende per abitante equivalente (A.E.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno (BOD) a 5 giorni pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.

Il 75% degli impianti siciliani scarica in acque interne, il restante 25% in mare.

Ancora nel 2017 non tutti gli impianti risultano dotati dei campionatori automatici in continuo collegati a misuratori di portata, previsti dalla Circolare dell'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità del 27/07/2011 e del 4/03/2015, che consentono l'effettuazione di campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore come previsto dalla normativa. In alcuni casi, l'Ente Gestore ha provveduto all'installazione ma risultano comunque non correttamente funzionanti.

Si rileva che dei 388 impianti attivi complessivamente presenti sul territorio della Regione Sicilia solo il 17,5% circa opera attualmente con autorizzazione allo scarico in corso di validità. Tutti gli altri operano in assenza di autorizzazione o con autorizzazione attualmente scaduta o sono stati destinatari di decreti di diniego allo scarico. Va anche ricordato, però, che alcuni Enti gestori/Comuni hanno regolarmente richiesto il rinnovo dell'autorizzazione a cui però l'Ente autorizzatorio non ha ancora dato riscontro.

Si rilevano poi, tuttora, alcuni casi di impianti in stato di fermo o in situazioni di particolare degrado dovute allo stato di abbandono dell'edificio stesso e al possibile abbandono incontrollato di rifiuti nell'area di pertinenza del depuratore poiché esso non è sorvegliato.

2. Sintesi dei controlli degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane eseguiti nel 2017 dalle Strutture Territoriali provinciali di ARPA Sicilia

Il controllo degli scarichi idrici urbani viene effettuato con l'obiettivo di analizzare le concentrazioni di quegli inquinanti che il D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce essere rappresentativi della qualità degli scarichi e, pertanto, determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi ricettori (sia acque interne che acque marino-costiere) e, più in generale, per la tutela della risorsa idrica.

Il programma dei controlli di ARPA Sicilia viene definito a livello provinciale in riferimento agli standard minimi di controlli previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 e sulla base della presenza o assenza presso gli impianti di trattamento dei campionatori automatici in continuo. È stato controllato almeno una volta nel corso del 2017 il 72% circa degli impianti presenti sul territorio regionale (sia attivi che inattivi) di capacità maggiore a 2.000 A.E.. I controlli effettuati sono ripartiti tra le 9 province come di seguito:


Tabella 2 - IMPIANTI CONTROLLATI DALLE ST DI ARPA SICILIA NEL 2017

Prov.	2.000<A.E.<9.999 A.E.		10.000<A.E.<49.999 A.E.		A.E. >50.000		% impianti controllati
	n. impianti*	n. impianti controllati*	n. impianti*	n. impianti controllati*	n. impianti*	n. impianti controllati*	
AG	25	6	17	5	2	1	27%
CL	16	6	6	5	2	2	54%
CT	16	10	12	10	2	2	73%
EN	17	13	4	4	0	0	80%
ME	35	5	19	9	3	3	30%
PA	44	43	10	10	4	4	99%
RG	4	4	10	10	2	2	100%
SR	4	2	9	6	3	2	63%
TP	17	10	6	4	4	4	67%
Totale	178	99	93	63	22	20	
% impianti controllati	56%		70%		90%		72%

* sia attivi che non attivi, sia autorizzati che non autorizzati o con autorizzazione scaduta

Fonte: dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Grafico 2 - IMPIANTI CONTROLLATI DALLE ST DI ARPA SICILIA NEL 2017



Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

In seguito ai controlli che è stato possibile effettuare sulla base delle risorse umane e strumentali nella disponibilità delle Strutture Territoriali provinciali di ARPA Sicilia, la conformità alla normativa (e agli eventuali altri limiti maggiormente restrittivi previsti dalle singole autorizzazioni allo scarico) è stata verificata rispetto ai campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore per i limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore per i limiti indicati nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III. Nei casi in cui non sia stato possibile acquisire un campione medio ponderato nelle 24 ore, si è proceduto al prelievo di campioni mediati nell'arco delle 3 ore o istantaneo, se per giustificati motivi.

Sono stati effettuati il 19% circa dei controlli minimi previsti sugli impianti presenti sul territorio regionale¹¹, così ripartiti in base alla dimensione in A.E. tra le 9 province:

¹¹ Considerando tutti i controlli previsti per legge negli impianti attivi (in base al dimensionamento in A.E.) e un solo controllo annuo su quelli inattivi.

Tabella 3 – Numero di controlli effettuati dalle ST di ARPA Sicilia nel 2017

Prov.	2.000<A.E.<9.999 A.E.		10.000<A.E.<49.999 A.E.		A.E. >50.000		% controlli effettuati rispetto ai controlli minimi previsti
	n. minimo controlli	n. controlli effettuati	n. minimo controlli	n. controlli effettuati	n. minimo controlli	n. controlli effettuati	
AG	292	6	149	7	48	1	3%
CL	115	7	61	11	48	4	10%
CT	137	17	100	23	48	13	19%
EN	138	30	48	29	0	0	31%
ME	310	7	228	17	72	18	7%
PA**	519	49	160	25	96	24	13%
RG	32	18	100	60	48	28	49%
SR	37	4	85	24	72	42	36%
TP	182	10	50	5	96	8	7%
Tot.	1762	148	981	201	384	120	19%
% tot.	8%		20%		30%		

* i depuratori di Marina di Ragusa, Scicli e Scoglitti (RG) servono agglomerati soggetti a fluttuazione stagionale e pertanto il numero teorico di controlli per tali impianti potrebbe essere inferiore a 12 e, pertanto, la percentuale di controlli complessiva potrebbe risultare migliore, ma qui è stato considerato comunque il numero massimo di controlli previsto.

** Palermo ha effettuato solo i controlli completi di tabella 3 con la frequenza richiesta (6 volte per >49999; 3 volte per >10000 e 1 volta per >2000 e 1 volta per <2000).

NOTA: per gli impianti tra i 2.000 e i 9.999 A.E. è stato considerato il numero massimo di controlli previsto per legge dal momento che nell'anno precedente o non ci sono state performances ottimali dei singoli impianti tanto da permettere di abbassare il numero dei controlli annui per impianto da 12 a 4 o perché non sono stati fatti tutti i controlli previsti per verificare la conformità.

Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Inoltre, sono stati effettuati anche i seguenti controlli su impianti inferiori ai 1.999 A.E., non obbligatori:

- n. 1 controlli nella provincia di Catania, in quanto l'impianto scarica su suolo;
- n. 8 controlli nella provincia di Enna su n. 4 impianti;
- n. 10 controllo nella provincia di Messina su n. 7 impianti;
- n. 17 controlli nella provincia di Palermo su n. 17 impianti;
- n. 9 controlli nella provincia di Ragusa su n. 4 impianti;
- n. 3 controlli nella provincia di Trapani su n. 3 impianti.

Sono stati, infine, effettuati anche controlli su richiesta dall'Autorità giudiziaria o necessari a seguito di segnalazioni di cittadini, associazioni o altri Enti.

Si fa presente che le differenze delle su evidenziate performances delle 9 ST ARPA provinciali dipendono da molti fattori che risulta utile sottolineare:

- dal poco personale tecnico disponibile da poter destinare alle attività di controllo in ogni singola Struttura Territoriale e di personale di laboratorio in numero adeguato per l'effettuazione delle attività analitiche derivanti dai controlli obbligatori (che possono coincidere con altre necessità laboratoristiche)¹². Infatti, su un totale di 456 impianti distribuiti sull'intero territorio regionale, sarebbero stati 3.141 i controlli minimi da effettuare nel 2017. Sarebbero servite, dunque, un

¹² Attualmente ARPA Sicilia può contare soltanto su circa 1/3 delle unità di personale complessive previste dalla pianta organica.

minimo 9.423 giornate di lavoro di personale tecnico ma l'Agenzia al momento non ha in organico un numero sufficiente di personale per coprire questa necessità, dovendo ottemperare anche ad altre necessità di controllo non preventivabili su richiesta di altri Enti e, soprattutto, dell'Autorità Giudiziaria oltre che quelle derivanti da segnalazioni specifiche di cittadini o associazioni aventi spesso a carattere di urgenza. Occorre inoltre rilevare che in alcune strutture Territoriali non è presente in organico neanche n. 1 unità di personale con la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria¹³.

- dalle forti differenze nel numero di impianti presenti sul territorio di riferimento e dall'ampiezza del territorio stesso (che in molti casi rende impossibile effettuare più controlli nella stessa giornata).
- dall'attività ispettiva ex D.Lgs.152/2006 sugli impianti al di sotto dei 2000 A.E. non obbligatoria che si aggiunge a quella obbligatoria (come sopra dettagliato), dal momento che essi rappresentano il 32% del totale degli impianti presenti sul territorio regionale e sono spesso concentrati in determinate porzioni del territorio;

Nell'ambito delle attività di controllo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, oltre al controllo analitico, le Strutture Territoriali hanno anche svolto verifiche amministrative volte alla conoscenza delle attività di conduzione da parte del Gestore del Servizio. Durante queste attività di controllo sono state, pertanto, analizzate anche quelle criticità gestionali che potrebbero determinare o influenzare la non conformità dello scarico, dovute sia ad aspetti tecnici che ad accadimenti non prevedibili. Sono stati, quindi, di volta in volta valutati quei superamenti causati da eventi straordinari quali lavori di adeguamento o manutenzione, condizioni meteorologiche avverse, guasti o anomalie, comportanti una temporanea riduzione della funzionalità (eventualmente in seguito ripristinata/ripristinabile)¹⁴.

In seguito alle non conformità riscontrate, nei casi in cui il controllo non abbia evidenziato reati di natura penale, sono state proposte le sanzioni amministrative previste dalla normativa nel 50% dei casi valutati (considerando tutte le fattispecie di violazioni contestabili dall'Agenzia, ovvero i superamenti rispetto a quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e il mancato rispetto di prescrizioni autorizzative ovvero la mancanza stessa delle autorizzazioni):

Si ricorda che le autorizzazioni scadute vengono considerate violazioni di tipo permanente e, quindi, la sanzione viene proposta solo una volta nell'arco dell'anno di riferimento. Qualora la richiesta di autorizzazione non viene fatta nei tempi indicati dalla legislazione l'impianto viene considerato privo di Autorizzazione e va effettuata richiesta di Nuova Autorizzazione.

¹³ A causa di ciò, qualora durante il controllo si rilevi un reato ambientale, il personale dovrà darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria ma non potrà impartire al contempo al contravventore l'apposita eventuale prescrizione come prevede l'art. 318-ter "Prescrizioni" della Legge 68/2015.

¹⁴ il D.Lgs. 152/2006 (All. 5 alla parte terza) prevede che eventuali valori difformi derivanti da eventi eccezionali (come ad esempio le piogge abbondanti) non devono essere presi in considerazione.


Tabella 4 - Numero controlli e relative contestazioni – anno 2017

PROV.	n. controlli complessivi*	n. sanzioni proposte	% contestazioni/ n. controlli
AG	14	13	92%
CL	22	18	81%
CT	53	37	70%
EN	67	10	15%
ME	42	16	38%
PA	125	81	65%
RG	106	51	48%
SR	70	8	11%
TP	23	6	26%
TOT	522	240	50%

* considerando tutti gli impianti, anche quelli al di sotto dei 1.999 A.E.

Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Grafico 3 - Controlli eseguiti dalle ST di ARPA Sicilia nel 2017 e relative proposte di sanzione



Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Conclusioni

L'acqua è una risorsa preziosa in quanto necessaria alla vita umana ma è anche una risorsa scarsa a causa dell'interconnessione di numerose cause, dai cambiamenti climatici all'uso del suolo, dalle attività economiche di cui è principale risorsa al turismo, dallo sviluppo urbano e ai cambiamenti demografici. Pertanto, è necessario che le acque reflue vengano recuperate e reimmesse nel ciclo naturale con la migliore qualità possibile oltre che riutilizzate, se possibile, a fini irrigui.

L'Unione Europea nel Piano per la Salvaguardia delle Risorse Idriche Europee mira ad eliminare gli ostacoli all'azione di salvaguardia delle risorse idriche sul territorio europeo anche attraverso l'emanazione delle Direttive relative al trattamento delle acque reflue e proponendo diverse possibili soluzioni tra cui il miglioramento dell'uso del suolo, la lotta contro l'inquinamento delle acque, l'aumento dell'efficienza e della resilienza delle acque e l'ottimizzazione della governance dei soggetti coinvolti nella gestione delle risorse idriche. L'obiettivo a lungo termine è assicurare la sostenibilità di tutte le attività che hanno un impatto sulle acque, in modo tale da garantire la disponibilità di acqua di qualità per un uso idrico sostenibile ed equo.

Il trattamento inadeguato delle acque reflue, nonostante nel territorio dell'Unione Europea negli ultimi 20 anni sia migliorato sostanzialmente, provoca il rilascio eccessivo di nutrienti (soprattutto azoto e fosforo) nell'ambiente con ripercussioni negative sugli ecosistemi (di cui il più noto è il processo di eutrofizzazione¹⁵), causando problemi significativi alla salute dell'uomo¹⁶. A più di 25 anni dall'applicazione della Direttiva, l'Italia (insieme a Irlanda, Spagna e Portogallo), ha ancora difficoltà a raggiungere la piena conformità alle prescrizioni in essa individuate. In particolare, in merito alla gestione dei fanghi, l'Italia è tra quei Paesi europei ad aver registrato quantità di produzione inferiori ai 10 kg per abitante, cifra che indica livelli insufficienti di raccolta e trattamento, quando invece il potenziale contributo di questo settore all'economia circolare è significativo (es. produzione di energie rinnovabili e riutilizzo in agricoltura).

La ricerca e l'innovazione svolgono, dunque, un ruolo importante per ridurre i costi connessi alla realizzazione delle infrastrutture e alla loro gestione e, al fine di sostenere la ricerca e l'innovazione, il 7° programma quadro per la ricerca e l'innovazione ha finanziato oltre 140 progetti nel settore delle acque reflue, per un valore totale di 330 milioni di euro nel periodo 2007-2013. Altri progetti sono o saranno sostenuti da Orizzonte 2020 nell'ambito del periodo in corso 2014-2020.

Reperire i finanziamenti per realizzare gli impianti di depurazione o rinnovare quelli esistenti resta la sfida maggiore malgrado i sostanziali investimenti dei fondi strutturali destinati alle infrastrutture di trattamento delle acque reflue¹⁷. In Europa ogni anno la gestione delle risorse idriche richiede investimenti tra i 19 e i 25 miliardi di euro ma offre circa 600.000 posti di lavoro a tempo pieno¹⁸.

L'Europa ha previsto anche aumenti dei contributi finalizzati in particolare al rinnovo delle infrastrutture e al miglioramento del controllo delle tracimazioni causate da piogge violente, ormai sempre più frequenti, ma l'Italia deve provvedere a incrementi sostanziali degli investimenti ai fini del pieno rispetto dei principali requisiti della Direttiva.

Il Sud Italia resta la porzione di territorio che ha bisogno di maggiori interventi ma è anche quella che programma meno investimenti, pur essendo destinataria attualmente dell'80% dei fondi

¹⁵ Fenomeno di arricchimento trofico di corpi idrici a debole ricambio prodotto dalle attività umane che provoca le cosiddette fioriture del fitoplancton che, abbassando il tasso di ossigeno, rendono l'ambiente inadatto per altre specie (per es., pesci)

¹⁶ Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta"

¹⁷ New Report on EU Waste Water Treatment shows significant improvement in EU-13 Member States - 15 December 2017

¹⁸ 9a Relazione sullo Stato di Attuazione e i Programmi per l'Attuazione (a norma dell'articolo 17) della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane (COM(2017) 749 final)

disponibili per il settore acque nel nostro Paese. In particolare, il sistema depurativo della Sicilia risulta effettivamente essere tra quelli meno efficaci in Italia. Infatti, i carichi inquinanti civili sottoposti a trattamento secondario o avanzato in Sicilia sono passati dal 38,9% del 2008 al 40,4% del 2012 (% su Aetu¹⁹), miglioramento decisamente poco apprezzabile soprattutto se si considera che i carichi inquinanti confluiti in impianti di depurazione delle acque reflue urbane con trattamento secondario e avanzato sono diminuiti dai 4.004 del 2008 al 3.903 del 2012 (valori espressi in migliaia di A.E.)²⁰.

Questo Report 2018 evidenzia che i ritardi della regione Sicilia nel settore della depurazione deriva sostanzialmente da impianti di depurazione rimasti incompleti, e quindi tuttora non funzionanti, o divenuti nel tempo sottodimensionati o vetusti e che, quindi, non sono più in grado di trattare i reflui affinché i valori delle concentrazioni inquinanti in uscita dall'impianto rispettino i valori tabellari previsti dalle nuove normative. Si rileva, spesso, anche un mero problema di non adeguata gestione degli impianti stessi da parte degli Enti gestori e un rimpallo di responsabilità tra essi e i Comuni proprietari degli impianti.

In considerazione di questa precaria situazione, l'Autorità Giudiziaria negli ultimi anni ha avviato un'attività di controllo specifica degli impianti di depurazione presenti sul territorio siciliano, anche in collaborazione con ARPA Sicilia, e ha conseguentemente sottoposto alcuni impianti a sequestro preventivo con custodia del depuratore con l'obiettivo di garantirne la funzionalità e agevolare la necessaria attività di manutenzione che dovrebbe portare al ripristino delle ottimali condizioni di gestione.

Le necessarie opere di manutenzione straordinaria e di completamento di quegli impianti mai collaudati, però, necessita di un intervento di tipo strutturale in cui deve necessariamente intervenire la Regione Siciliana dal momento che l'unica soluzione, indicata anche dalla suddetta Conferenza nazionale delle acque del 2017, è che la governance locale si ponga come fulcro del cambiamento.

Il Governo regionale, attraverso le opportunità offerte dal Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, il 30/1/2013 ha sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro "Depurazione delle acque reflue" (Delibera CIPE n. 60/2012: "Fondo per lo sviluppo e la coesione - Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche") tra il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'Accordo ha ad oggetto il miglioramento del sistema infrastrutturale per la depurazione dei reflui attraverso la realizzazione degli interventi cantierabili (n. 11) e la progettazione degli interventi non immediatamente cantierabili (n. 86). Il costo degli interventi ammonta complessivamente a € 1.161.020.472,14 a fronte del quale sono però "già disponibili" solo € 65.098.799,53.

Questo sforzo non è stato giudicato sufficiente dall'Unione Europea e, pertanto, la Regione Siciliana continua a non rispettare le Direttive europee di settore ed è, quindi, coinvolta nelle seguenti procedure di infrazione, sulle 16 in cui è complessivamente coinvolta l'Italia, per due delle quali la Corte di Giustizia europea ha già formulato un primo pronunciamento di condanna.:


- ✓ Procedura di infrazione 2014-2059 "Attuazione in Italia della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane" (ex Pilot 1976/2011/ENVI) relativa agli agglomerati con carico generato superiore a 2.000 a.e.. La contestazione riguarda la non conformità agli articoli 3, 4 e 5 per 883 agglomerati urbani e la non conformità all'articolo 5 per 55 aree sensibili. In questa procedura sono coinvolti 175 agglomerati siciliani (ovvero il 21% degli agglomerati italiani in infrazione)

¹⁹ Abitanti equivalenti totali urbani (Aetu): carico inquinante potenziale veicolato nelle acque reflue urbane recapitate nella rete fognaria dalle diverse fonti di generazione. Le fonti di generazione considerate sono: la popolazione residente, le attività domestiche e ad esse assimilabili, le attività alberghiere, turistiche, scolastiche e le micro-imprese generalmente operanti all'interno dei centri urbani, i cui scarichi presentano caratteristiche qualitative equivalenti al metabolismo umano o ad attività domestiche ed in cui gli inquinanti sono costituiti prevalentemente da sostanze biodegradabili.

²⁰ Fonte: Istat, Annuario Statistico Italiano, 2016

- ✓ Procedura di infrazione 2004/2034 “Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane”, relativa agli agglomerati >10.000 a.e. che scaricano in aree cosiddette “sensibili”. L’inadempienza dello Stato italiano è relativa agli obblighi di predisposizione dei sistemi di raccolta (Dir. 91/271/CEE, art. 3) e dei sistemi di trattamento (art. 4 e 10). La Sentenza della Corte di Giustizia del 19 luglio 2012 ha accertato la violazione da parte dello Stato Italiano per 110 agglomerati. In questa procedura sono coinvolti 5 agglomerati siciliani.
- ✓ Procedura di infrazione 2009_2034 “Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane” (C-565/10 e C-85/13), relativa allo stato di attuazione per gli agglomerati > 2.000 a.e.. In questa procedura sono coinvolti 51 agglomerati siciliani (ovvero il 63% degli agglomerati italiani in infrazione).

Figura 2 - Agglomerati siciliani coinvolti in condanne o procedure di infrazione relative agli inadempimenti delle Direttive sul trattamento delle acque reflue



Fonte: <http://www.acqua.gov.it>

Le sentenze che condannano il nostro Paese alle spese di giudizio per la mancata adozione delle misure necessarie ad adempiere alla normativa comunitaria riguardano i seguenti casi:

- ✓ Condanna C 565-10 (relativa alla Procedura 2004-2034) Sentenza della Corte di giustizia europea del 19 luglio 2012 “Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli 3, 4 e 10 – Rete fognaria - Trattamento secondario o equivalente – Impianti di trattamento – Campioni rappresentativi” .
- ✓ Condanna C 85-13 (relativa alla Procedura 2009-2034) Sentenza della Corte di giustizia europea del 10 aprile 2014 “Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli da 3 a 5 e 10 – Allegato I, sezioni A e B”.

Per accelerare la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione in ordine all’applicazione della Direttiva 91/271/CE era stata

attivata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Ambiente, la procedura di commissariamento prevista dall'articolo 7, comma 7 del D.L. 133/2014 cosiddetto "Sblocca Italia"²¹. Tale procedura ha portato alla nomina di appositi Commissari Straordinari per interventi finanziati con la delibera CIPE n. 60/2012, che interessano la Regione Sicilia per 36 agglomerati, 64 interventi e € 772,08 mln complessivi. Il Commissario Straordinario per la Sicilia, con il supporto di Sogesid S.p.A. è stato, pertanto, il Soggetto Attuatore di 80 interventi che riguardano le infrastrutture fognarie e depurative di 42 Comuni della Regione Siciliana. Dal 2017, invece, a seguito della nomina del Commissario Straordinario Unico (prof. Enrico Rolle, in carica per un triennio), avvenuta con D.P.C.M. 26 aprile 2017, i Commissari Straordinari regionali sono cessati dal proprio incarico. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti (fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere) nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del D. Lgs. n. 152/2006. In Sicilia sono previsti 93 interventi, n. 89 finalizzati alla risoluzione della condanna 565/10 su 51 agglomerati e 4 finalizzati alla risoluzione della condanna 85/13²² su 4 agglomerati.

Per la realizzazione degli interventi serviranno però alcuni anni, anche per garantire che vengano eseguiti in piena aderenza al nuovo Codice degli Appalti. Purtroppo occorre rilevare che i 27 bandi già previsti per 757 milioni di euro che erano pronti per andare in gara con il metodo dell'appalto integrato, sono stati bloccati nell'aprile del 2016 proprio dall'entrata in vigore del nuovo Codice, che ha soppresso questo tipo di procedura senza prevedere alcun periodo di transizione. Dunque, le stazioni appaltanti hanno dovuto ricominciare il processo di tutto daccapo.

Tutti i lavori dovrebbero partire entro il 2019 per essere completati nel 2023 e permettere progressivamente alla Regione (e all'Italia) di uscire da tutte le infrazioni comunitarie. L'Amministrazione centrale ha comunque già manifestato ufficialmente l'intenzione di esercitare il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri Enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione Europea (commi 813, 814, 815 legge di stabilità 2016).

In questo scenario di "deficit storico" per l'isola, l'attività di controllo effettuata da ARPA Sicilia risulta ancora più importante al fine di prevenire eventuali danni ambientali. Purtroppo, anche nel 2017, non è stato possibile per ARPA Sicilia effettuare tutti i controlli previsti dal D.Lgs 152/2006 per ogni singolo impianto a causa delle sempre più ridotte risorse umane a disposizione delle attività di controllo ambientale. A tal proposito, la Conferenza Nazionale Acque nel 2017 ha sottolineato che è necessario il potenziamento delle strutture tecniche delle Agenzie Ambientali italiane, soprattutto nelle Regioni maggiormente coinvolte dai ritardi, per assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) previsti nel programma triennale di attività nazionale nonché omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a

²¹ convertito in Legge n. 164 del 11 novembre 2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive"

²² <http://www.commissariounicodepurazione.it/content/obiettivi-e-attivita%C3%A0>

tutela della salute pubblica anche nell'ambito del rinnovato Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)²³.

Il superamento dei problemi strutturali sul sistema di depurazione dei reflui urbani sul territorio regionale e il completamento della pianta organica di ARPA Sicilia rispetto alle figure tecniche necessarie alle attività di controllo ambientale sono le imprescindibili condizioni per l'applicazione, in concreto, delle normative di settore e per la realizzazione del diritto di "risarcimento" della collettività per l'eventuale danno ad essa arrecato dai responsabili del superamento dei limiti previsti per le concentrazioni di inquinanti nell'ambiente.

Il futuro dell'attività di controllo ambientale dipenderà anche in Sicilia dall'applicazione della Legge n. 132 del 28/06/2016 *"Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale"*, anche attraverso le previste apposite norme regionali di riforma delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, armonizzate tra loro²⁴.

²³ del quale fanno parte tutte le agenzie ambientali regionali italiane, così come stabilito dalla legge di Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale entrata in vigore dal 14 gennaio 2017.

²⁴ Risoluzione presentata dall'On. E. Realacci in commissione 7-01315, seduta n. 842 (testo presentato il 20/7/2017 modificato il 26/7/2017)

Principali riferimenti normativi

Normativa europea:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" - COM(2012) 673 final
- Direttiva 2006/11/CE "del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità";
- Raccomandazione 2001/331/CE "Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli stati membri il parlamento europeo e il consiglio dell'unione europea";
- Direttiva 2000/60/CE e ss.mm.ii. "del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";
- Direttiva 91/271/CEE, "Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane" (modificata dalla Direttiva 98/15/CE della Commissione europea del 27 febbraio 1998).

Normativa nazionale:

- Decreto-Legge n. 243 del 29/12/2016 coordinato con la legge di conversione n. 18 del 27/02/2017 recante: "Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno".
- Legge 28 giugno 2016, n. 132 Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
- Decreto Legislativo n. 172 del 13/10/2015, - Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque
- Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 - Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
- Decreto Legislativo 10 dicembre 2010 , n. 219 - Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.
- Legge n. 36 del 25 febbraio 2010 "Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue";
- D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., "Norme in materia ambientale" (T.U.A. "Testo Unico Ambiente")
- D.P.C.M. 4 marzo 1996 - Disposizioni in materia di risorse idriche
- L. 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche
- Delibera del 04/02/1977 - Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b) , d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
- Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento - Delibera 4 febbraio 1977
- Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".
- Legge n. 319 del 10/05/1976, "La disciplina degli scarichi"

Normativa regionale:

- Decreto Presidenziale n. 12 del 14/06/2016, Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni
- Legge n. 19 del 11/08/2015, "Disciplina in materia di risorse idriche"
- Circolare del 4/04/2015 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità "Adempimenti relativi alla Direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21/05/1991, concernente il trattamento delle acque reflue (Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.). Integrazione alla circolare del 27/07/2011 dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti";
- Circolare n. 23095 del 12/06/2014 "Autorizzazione allo scarico per progetti di impianti di depurazione aventi copertura finanziaria. Circolare di chiarimento per emissione parere di competenza del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti";
- Circolare dell'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità del 27/07/2011 "Adempimenti relativi alla direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue (decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni";
- Legge Regionale n. 10 del 27/04/1999 "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria";
- Legge Regionale n. 10 del 10/01/1995 "Disposizioni in materia di lavori pubblici, nonché in tema di tutela dell'ambiente";
- Circolare 30 luglio 1994, prot. n. 63188 "Direttive inerenti l'attività di gestione, controllo e vigilanza sui sistemi depurativi e fognari comunali";
- Circolare Ass. 30 ottobre 1986, n. 4 "Il piano di risanamento delle acque";
- Legge Regionale n. 27 del 15/05/1986 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";
- Legge Regionale n. 57 del 19/06/1982 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, in materia di tutela delle acque dall' inquinamento";
- Legge Regionale n. 78 del 04/08/1980 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, riguardante norme per la tutela dell' ambiente e per la lotta contro l' inquinamento";
- Legge Regionale n. 39 del 18/06/1977 "Norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l' inquinamento".

Bibliografia

- www.commissariounicodepurazione.it
- <http://italiasicura.governo.it/site/home/acquepulite/depurazione/inadempienze-e-condanne.html>
- Istat, Annuario Statistico Italiano, 2016 – quaderno Ambiente ed Energia – Cap. Impianti di depurazione delle acque reflue urbane
- Audizione integrale del Ministro dell'Ambiente Galletti in Commissione VIII della Camera dei Deputati, 1 marzo 2016
- Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta»
- New Report on EU Waste Water Treatment shows significant improvement in EU-13 Member States - 15 December 2017
- Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato Delle Regioni - Nona relazione sullo stato di attuazione e i programmi per l'attuazione (a norma dell'articolo 17) della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane {SWD(2017) 445 final} - Bruxelles, 14.12.2017, COM(2017) 749 final

Hanno collaborato alla redazione del Report 2018:

Direzione Generale – ARPA Sicilia

Ing. S. Caldara

Arch. C. Colletta

Struttura Territoriale di Agrigento – ARPA Sicilia

Dott. M. Condò

Dott. G. Maragliano

Struttura Territoriale di Caltanissetta – ARPA Sicilia

Dott. A. Carbone

Dott. C. Mazza

Struttura Territoriale di Catania – ARPA Sicilia

Dott. R. Grimaldi

Dott. G. Cannizzo

Struttura Territoriale di Enna – ARPA Sicilia

Dott. D. Parlascino

Per. Ind. G. Marchi

Struttura Territoriale di Messina – ARPA Sicilia

Dott.ssa D.M. Saladino

Dott.ssa Maria Angela Montanaro

Dott.ssa M. Teletta

Struttura Territoriale di Palermo – ARPA Sicilia

Dott. G. Abbate

Dott. S. Blando

Struttura Territoriale di Siracusa – ARPA Sicilia

Dott.ssa D. Profeta

Struttura Territoriale di Ragusa – ARPA Sicilia

Dott.ssa G. Amato

Struttura Territoriale di Trapani – ARPA Sicilia

Dott. L. Gentile

